Comune di Agno

MM 881 / 2017
concernente la proposta di modifica dell'art. 22 dello statuto del Consorzio Depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED)

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri Comunali,

la Delegazione del Consorzio Depurazione Acque Lugano e dintorni (CDALED) ha sottoposto ai Comuni consorziati la richiesta di modifica dell'art. 22 dello statuto consortile.

Premessa

L'art. 22 concerne le "Quote di partecipazione dei Comuni", che sono tuttora oggetto di un contenzioso tra il Comune di Agno e il CDALED.

Il Municipio di Agno ha in effetti contestato la decisione sulla chiave di riparto degli oneri consortili per l'anno 2015. La Delegazione consortile ha fissato per il citato anno una consumo d'acqua teorico per il nostro Comune notevolmente superiore a quello effettivo, con la motivazione che il Comune non ha comunicato i dati relativi al consumo d'acqua entro il termine fissato.
La percentuale di riparto per il nostro comune è stato calcolata per l'anno 2015 al 4.491%. Il contributo da versare per quell'anno è di conseguenza risultato superiore di circa fr. 107'000 rispetto all'importo percentuale calcolato con i dati effettivi di consumo dell'acqua.

Il Municipio ha motivato il ricorso basandosi sul fatto che l'assunzione dei dati e il calcolo della chiave di riparto sono stati assegnati dal Consorzio allo Studio privato Comal SA, ma che quest'ultimo non aveva la competenza di assegnare un termine perentorio per la consegna dei dati. Inoltre non sussiste prova dell'avvenuta richiesta dei dati. Secondo il parere del Municipio spettava invece al Consorzio notificare formalmente un termine al Comune di Agno per la consegna dei dati sotto comminatoria delle possibili conseguenze in caso di inadempienza.

Questa procedura per il calcolo della chiave di riparto è stato introdotta per la prima volta nel 2014 con l'approvazione del nuovo statuto, e poi applicata per gli anni 2015 e 2016.
L'art. 22 dello Statuto in vigore prevede che la chiave di riparto sia stabilita **annualmente.**

La Delegazione consortile propone ora la modifica del citato articolo perché ritiene che, sulla base dell'esperienza maturata in questi 3 anni, la procedura annuale sia "alquanto laboriosa e costosa sia per il Consorzio sia per i comuni consorziati e inoltre non permette ai Municipi di fare affidamento su una ripartizione fissa e quindi di preventivare le spese legate al Consorzio in maniera stabile sul medio – lungo periodo".
Con la modifica dello statuto si intende introdurre il principio della durata quadriennale della chiave di riparto.

Il Municipio di Agno non può che condividere le conclusioni della Delegazione, che di fatto comprovano come la procedura di determinazione della chiave di riparto non fosse del tutto adeguata.

Il Municipio si sarebbe tuttavia aspettato ben altra reazione da parte della Delegazione consortile al momento del reclamo presentato dal Comune di Agno in merito alla chiave di riparto 2015.
La Delegazione non ha infatti ritenuto di procedere a una revisione del calcolo delle quote di partecipazione, interpellando gli altri Comuni consorziati che di fatto hanno beneficiato dei maggiori oneri richiesti "d'ufficio" al nostro Comune. La Delegazione si è limitata a consigliare al nostro Comune la via ricorsuale quale unica via d'uscita per una modifica della chiave di riparto.

Si può invece considerare la modifica di statuto oggetto del presente messaggio quale riconoscimento delle difficoltà create dal nuovo metodo di calcolo della chiave di riparto.
Il Municipio si augura che il Tribunale amministrativo tenga conto di tutti questi aspetti e possa dar ragione al nostro Comune.

La chiave di riparto notificata dal Consorzio per l'anno 2016 tiene conto dei consumi effettivi di acqua misurata al contatore per gli anni 2013, 2014 e 2015 e ammonta al 3.402%.

Proposta di modifica

L'art. 22 è entrato in vigore con l'approvazione del nuovo statuto consortile nel 2014 e prevede un aggiornamento annuale:

- sia per la Chiave di riparto A
  (quote di partecipazione dei Comuni ai costi di gestione ordinaria e agli investimenti per la depurazione delle acque)
- sia, indirettamente, per la Chiave di riparto B
  (quote di partecipazione dei Comuni ai costi di investimento della rete d'adduzione)

L'aggiornamento annuale è anche causa di incertezze e confusione nella scelta della corretta chiave di riparto da applicare ad un determinato investimento, visto l'ampio spazio temporale su cui solitamente viene realizzato un progetto.
Per questa ragione la Delegazione consortile del CDALED ritiene opportuno modificare la tempistica di aggiornamento delle chiavi di riparto in modo che le stesse restino in **vigore per un intero quadriennio.** Per la legislatura 2016-2020 saranno utilizzate le chiavi di riparto 2016.
Si precisa che i singoli parametri scelti per calcolare le quote di partecipazione dei Comuni (acqua potabile erogata dai singoli Comuni e industrie e artigianato) non sono messi in discussione.
Con la modifica che viene proposta eventuali variazioni delle chiavi di riparto che si rendessero necessarie per motivi di forza maggiore potranno, se del caso, essere prese in considerazione in ogni tempo.

Di seguito evidenziamo in **rosso** le modifiche apportate mentre il nuovo articolo integrale è allegato al presente messaggio.

Art. 22 **Quote di partecipazione dei Comuni**

Chiave di riparto A
Quote di partecipazione dei Comuni ai costi di gestione ordinaria e agli investimenti per la depurazione delle acque

(invariato)

I singoli parametri saranno stabiliti con il seguente metodo:

1. Acqua potabile erogata dai singoli Comuni:

Fonte dei dati: Comuni / Aziende acqua potabile
Valutazione: m^3 annui di acqua erogata
62 m3/a corrisponde a 1AE
Aggiornamento: ogni ~~anno~~ **quadriennio.**
L'aggiornamento va eseguito nell'anno susseguente l'inizio di ogni legislatura.
~~Media dei quantitativi~~ **Quantitativo** di acqua erogata ~~negli ultimi 4 anni~~ **nell'anno di inizio legislatura** o ultimi dati disponibili, sulla base delle letture dei contatori.
I comuni devono consegnare ~~ogni anno~~ **entro il 31 marzo dell'anno susseguente l'inizio di ogni legislatura** al Consorzio **i dati e la** copia dei relativi giustificativi.
Nei comuni/quartieri sprovvisti di contatore si applica la media dei consumi pro capite dei 3 Comuni con più forte consumo.

2. Industrie e artigianato

Per il calcolo della quota di partecipazione delle industrie e dell'artigianato verrà applicato il metodo descritto dall'allegato B della direttiva VSA "Directive sur le financement de l'assainissement" che distingue 2 tipi di industrie:
-deboli inquinatori
-forti inquinatori
Sono considerati forti inquinatori le industrie con più di 300 AEi (Abitanti Equivalenti industriali calcolati secondo la direttiva citata).
Per questo calcolo **la Delegazione consortile potrà avvalersi** ~~bisognerà tener conto~~ dei dati misurati dalle industrie stesse, e comunicati regolarmente al Consorzio, nonché dei dati misurati dalla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) del Dipartimento del territorio, a cui spetta la verifica complessiva dei valori di carico **o di proprie misurazioni.**

(invariato)

Per il calcolo delle quote di partecipazione delle industrie vengono presi in considerazione solo i forti inquinatori (> 300 AEi)

Il Consorzio, i Comuni sede e le industrie con più di 300 AE ~~stipulano~~ **possono stipulare**, sotto la supervisione della SPAAS, una convenzione per disciplinare le modalità di acquisizione e di elaborazione dei dati, e di calcolo dei costi.

(invariato)

(invariato)

Aggiornamento: ogni ~~anno~~ **quadriennio.** ~~Ultimi dati disponibili.~~

L'aggiornamento va eseguito nell'anno susseguente l'inizio di ogni legislatura sulla base dei dati disponibili acquisiti negli ultimi 4 anni.
In casi eccezionali, segnatamente in caso di cessazione di un'attività o di una manifesta variazione del carico di un forte inquinatore, la Delegazione può decidere di anticipare l'aggiornamento.

(invariato)

(invariato)

(invariato)

Chiave di riparto B
Quote di partecipazione dei Comuni ai costi di investimento della rete d'adduzione

(invariato)

Aggiornamento in casi eccezionali e norma transitoria

Rimane riservata la facoltà della Delegazione di aggiornare in ogni tempo le Chiavi di riparto A e B in casi eccezionali.

Per la Legislatura 2016-2020 resteranno in vigore le Chiavi di riparto allestite nel 2016.

* * * *

Visto quanto precede si invita il Consiglio comunale a voler risolvere:

1. *E' approvata la modifica dell'art. 22 dello statuto del Consorzio Depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED) come da dispositivo allegato.*

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco — Il Segretario

Thierry Morotti — *Flavio Piattini*

Allegato:
Proposta nuovo articolo 22

- Approvato con ris. mun. del 2.5.2017
- Inviato ai consiglieri comunali in data 5.5.2017
- Dicastero responsabile: amministrazione
- Commissioni incaricate:

Gestione	Edilizia	Petizioni
X		X

PROPOSTA DI MODIFICA ART. 22 STATUTO CDALED

Art. 22 **Quote di partecipazione dei Comuni**

Chiave di riparto A
Quote di partecipazione dei Comuni ai costi di gestione ordinaria e agli investimenti per la depurazione delle acque

In riferimento alla Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (stato del 24 dicembre 1998), articoli 3a e 60a e alla Direttiva VSA-FES "Finanzierung der Abwasserentsorgung" (finanziamento della depurazione), i Comuni partecipano ai costi totali del Consorzio (costi di gestione ordinaria e d'investimento) per la depurazione delle acque, esclusi i costi di investimento (costruzione, ammodernamento e risanamento) per la rete d'adduzione in base ad una chiave di riparto che considera:

- Acqua potabile erogata dai singoli Comuni
- Industrie e artigianato

I singoli parametri saranno stabiliti con il seguente metodo:

1. Acqua potabile erogata dai singoli Comuni:

Fonte dei dati:	Comuni / Aziende acqua potabile
Valutazione:	m^3 annui di acqua erogata 62 m3/a corrisponde a 1AE
Aggiornamento:	ogni quadriennio. L'aggiornamento va eseguito nell'anno susseguente l'inizio di ogni legislatura. Quantitativo di acqua erogata nell'anno di inizio legislatura o ultimi dati disponibili, sulla base delle letture dei contatori. I comuni devono consegnare entro il 31 marzo dell'anno susseguente l'inizio di ogni legislatura al Consorzio i dati e la copia dei relativi giustificativi. Nei comuni/quartieri sprovvisti di contatore si applica la media dei consumi pro capite dei 3 Comuni con più forte consumo.

2. Industrie e artigianato

Per il calcolo della quota di partecipazione delle industrie e dell'artigianato verrà applicato il metodo descritto dall'allegato B della direttiva VSA "Directive sur le financement de l'assainissement" che distingue 2 tipi di industrie:
-deboli inquinatori
-forti inquinatori
Sono considerati forti inquinatori le industrie con più di 300 AEi (Abitanti Equivalenti industriali calcolati secondo la direttiva citata).
Per questo calcolo la Delegazione consortile potrà avvalersi dei dati misurati dalle industrie stesse, e comunicati regolarmente al Consorzio, nonché dei dati misurati dalla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) del Dipartimento del territorio, a cui spetta la verifica complessiva dei valori di carico o di proprie misurazioni.

La Delegazione consortile, tramite le Autorità competenti, può imporre alle industrie la posa di un campionatore automatico e/o di un misuratore delle portate (tipo di apparecchiature, ubicazione, sistema di gestione, ecc,...) per reperire i dati necessari al calcolo della quota di partecipazione.

Per il calcolo delle quote di partecipazione delle industrie vengono presi in considerazione solo i forti inquinatori (> 300 AEi)

Il Consorzio, i Comuni sede e le industrie con più di 300 AE possono stipulare, sotto la supervisione della SPAAS, una convenzione per disciplinare le modalità di acquisizione e di elaborazione dei dati, e di calcolo dei costi.

La Delegazione consortile, tramite le Autorità competenti, stabilisce il metodo per la raccolta dei dati (analisi e misurazioni necessarie, la loro frequenza, competenza per il loro svolgimento, ecc,...) tenendo conto delle peculiarità delle singole industrie.

La Delegazione consortile in accordo con le Autorità competenti:
-può adottare un metodo di calcolo alternativo qualora il carico di AEi può essere determinato sulla base di dati ritenuti equivalenti (quale il carico specifico legato alla produzione, la determinazione per un periodo sufficientemente rappresentativo da cui estrapolare il dato annuale);
-può escludere dal calcolo talune industrie e artigiani in caso di motivi validi.

Aggiornamento: ogni quadriennio.
L'aggiornamento va eseguito nell'anno susseguente l'inizio di ogni legislatura sulla base dei dati disponibili acquisiti negli ultimi 4 anni.
In casi eccezionali, segnatamente in caso di cessazione di un'attività o di una manifesta variazione del carico di un forte inquinatore, la Delegazione può decidere di anticipare l'aggiornamento.

I costi per la gestione e per la raccolta dei dati necessari al calcolo degli AEi verranno ripartiti e fatturati in proporzione agli AEi ai rispettivi Comuni.

I dati relativi alle singole industrie e artigiani verranno messi a disposizione in modo dettagliato ai singoli Comuni.

La Delegazione disciplinerà mediante ordinanza il sistema di calcolo degli oneri finanziari alla base della chiave di riparto (art. 192 LOC)

Chiave di riparto B
Quote di partecipazione dei Comuni ai costi di investimento della rete d'adduzione

In riferimento alla Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (stato del 24 dicembre 1998), articoli 3a e 60a, i Comuni partecipano ai costi d'investimento per la rete d'adduzione (costruzione, ammodernamento e risanamento) in base alla chiave di riparto A senza considerare il parametro industrie e artigianato.

In futuro, richiamati i disposti della Legge federale il Consorzio provvederà, una volta che vi sarà la possibilità dal profilo tecnico e tenuto conto dell'economicità dei costi, ad effettuare le misurazioni relative agli apporti quantitativi di acque di ogni singolo comune e ciò alfine della determinazione della partecipazione finanziaria.

Aggiornamento in casi eccezionali e norma transitoria

Rimane riservata la facoltà della Delegazione di aggiornare in ogni tempo le Chiavi di riparto A e B in casi eccezionali.

Per la Legislatura 2016-2020 resteranno in vigore le Chiavi di riparto allestite nel 2016.